

INTERPELLO DELL'AGENZIA SUGLI INVESTITORI ISTITUZIONALI WHITE LIST

Gli interessi pagati a banche Uk con ritenuta

Gli interessi pagati da soggetti residenti in Italia ai sensi di contratti di finanziamento a medio-lungo termine stipulati con banche stabilite nel Regno Unito sono soggetti all'ordinario regime di ritenute alla fonte, salvo, si aggiunge, i benefici da convenzione contro le doppie imposizioni.

Lo afferma, in sintesi, l'Agenzia delle entrate con la risposta 839/2021 pubblicata il 21 dicembre scorso.

L'interpello

La risposta merita interesse non tanto per aver chiarito il contenuto della norma di cui all'art. 26, comma 5-bis, dpr. 600/1973 nella prima parte, in cui si prevede l'esenzione su interessi corrisposti a banche Ue, questione che appare letteralmente chiara per vero, ma per aver escluso l'applicabilità della seconda parte di questa norma, laddove si prevede comunque l'esenzione per i cc.dd. investitori istituzionali white list di cui all'art. 6, comma 1, lett. b), dlgs. 239/1996.

Il caso

Il caso è quello di una banca stabilita nel regno unito che aveva concesso, prima della decorrenza degli effetti della Brexit (ossia ante 1° febbraio 2020), un finanziamento a medio-lungo termine (superiore a 18 mesi) sotto forma di linea revolving.

Dopo il termine del c.d. periodo transitorio di applicazione della Brexit, e quindi dopo il 31 dicembre 2020, la banca anglosassone cessava di operare in Italia mediante passaporto europeo e, nel corso del 2020, aveva chiesto e ottenuto da Banca d'Italia l'autorizzazione a ope-

rare in Italia.

I quesiti

L'Istante ha formulato due quesiti: il primo, se fosse possibile continuare a disapplicare le ritenute ai sensi dell'art. 26, comma 5-bis, dpr. 600/1973 e, in subordine (secondo quesito), se fosse comunque possibile applicare la citata norma nella parte in cui accorda l'esenzione in favore degli "investitori istituzionali esteri soggetti a forme di vigilanza nei propri stati" (white list ai sensi dell'art. 6 dlgs. 239/1996).

La risposta

L'agenzia delle entrate conclude in senso negativo per entrambi i quesiti posti, con argomenti che meriterebbero qualche riflessione.

Mentre appare inconfutabile la risposta al primo quesito, giacché la norma candidamente si rivolge a banche Unionali, qualche dubbio sembra sollevare la risposta al secondo quesito, con riguardo agli investitori istituzionali.

Si ricorda che la genesi del comma 5-bis richiamato è stata piuttosto travagliata.

Nella prima versione, la norma faceva riferimento, quanto al requisito soggettivo per la disapplicazione della ritenuta domestica del 26%, agli "organismi di investimento collettivo del risparmio che non fanno ricorso alla leva finanziaria" (si tratta della prima versione introdotta dall'art. 22, dl. 91/2014).

Successivamente, l'art. 6, comma 1, dl. 3/2015 intervenne nuovamente sul testo normativo, sostituendo il riferimento agli OICR con la (decisamente) più ampia categoria sog-

gettiva degli "investitori istituzionali esteri" white list di cui all'art. 6, comma 1, lett. b), dlgs. 239/1996.

Su tale base poggia l'interpretazione – ventilata spesso in dottrina nei tempi addietro, per cui la banca extra-Ue potesse comunque beneficiare dell'esenzione domestica.

L'agenzia delle entrate conclude secondo un criterio interpretativo letterale: posto che la prima parte della norma si riferisce alle banche Ue, se davvero il legislatore avesse voluto accordare tale beneficio anche alle banche extra-Ue avrebbe formulato diversamente il testo.

Trattandosi poi di norma agevolativa, il canone ermeneutico dev'essere stretto.

Con il che si giunge a negare l'esenzione. Al di là della condivisibilità o meno della posizione dell'agenzia delle entrate, sicuramente occorre porre particolare attenzione sulle note clausole di gross-up sovente previste nei contratti di finanziamento strutturati (tese a sterilizzare il peso economico della ritenuta sulla banca).

La convenzione contro le doppie imposizioni

Benché la risposta 839/2021 non ne faccia menzione, si rammenta tuttavia che la convenzione contro le doppie imposizioni Italia-Regno unito prevede (art. 11) l'aliquota ridotta del 10 per cento rispetto all'ordinaria del 26 per cento, salvo gli specifici casi di esenzione da ritenuta in Italia che prevede tale norma.

**Luca Di Nunzio, socio
AndPartnes Tax and Law Firm**